



CITTA' DI MORTARA

(Provincia di Pavia)

ORDINANZA DEL SINDACO

N.40 Reg. del 02-12-2022

Oggetto: DETERMINAZIONE ORARI E GIORNATE DI APERTURA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORI, ESTETISTI, OPERATORI TATUAGGIO/PIERCING.

IL SINDACO

Visti:

- il r.r. 28/11/2011 n. 6 “Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione dell’art. 21bis della legge Regione Lombardia 16 dicembre n.73, Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo”, come modificato dal r.r. 4 del 29/01/2018;
- la DGR X/4936 del 21/03/2016 “Disciplina dell’attività di estetista in attuazione dell’art. 21bis della l.r.73/89”;
- la l.r. 23 luglio 2021 n.131 “Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing”;
- i Regolamenti comunali disciplinanti rispettivamente l’attività di acconciatore e di estetista, tatuaggio e piercing, approvati con Deliberazioni del Consiglio Comunale n.57 e n.58 del 23/11/2021, in vigore dal 14/12/2021;

Richiamati:

- l’art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito dalla legge 214 del 22/12/2011;
- l’art. 3 “Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”, commi 1 e 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148

Dato atto che limitazioni all’esercizio delle attività di servizi sono consentite dalla direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein, recepita in Italia dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., esclusivamente per ragioni imperative di interesse generale;

Richiamate le note:

- nostro prot. 19205 del 20/06/2022, con cui la Confartigianato Imprese Lomellina evidenziava, nel merito, “la propria posizione favorevole ad una libera determinazione delle aperture da parte degli operatori, indipendentemente da situazioni emergenziali che avessero a verificarsi, rendendo strutturale tale liberalizzazione”;

- nostro prot. 34856 del 02/11/2022 e prot. 35065 del 03/11/2022, con cui si provvedeva alla consultazione della Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, in merito all'adozione di un provvedimento che renda strutturale la possibilità di una libera determinazione delle giornate di apertura domenicale e festiva da parte degli operatori in oggetto;

Preso atto dei pareri espressi in materia, con nota nostro prot. 35102 in data 03/11/2022, dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e con nota, nostro prot. 35763 in data 09/11/2022, dalla Confartigianato Imprese Lomellina;

Visto l'art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione degli orari di esercizi commerciali, pubblici esercizi, servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Richiamato il contenuto di quanto stabilito dal parere II, del Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione del 27 giugno 2018, numero 02065/2018 e data 27 agosto 2018 che delinea i seguenti poteri del Sindaco, quale organo di vertice dell'Amministrazione locale (cfr. sul punto, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 23 luglio 2018, n. 4439);

Ritenuto, sulla scorta del quadro normativo sopra delineato, in armonia con i principi generali in materia di attività economiche, di prevedere la possibilità, per gli operatori in oggetto, di effettuare l'apertura delle proprie attività in tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi inclusi, sulla base delle differenti esigenze del mercato e dell'utenza;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che, **a far tempo dall'01/01/2023**, le attività di acconciatore, estetista, operatore di tatuaggio/piercing, ubicate nel territorio comunale, **possano** effettuare l'apertura dei propri locali in tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi inclusi, nella fascia oraria **dalle ore 08:00 alle ore 22:00**, **con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre**, in ossequio ai vigenti Regolamenti comunali.
2. E' rimessa ad ogni esercente la libera determinazione delle giornate di apertura domenicale e festiva, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato.
3. L'esercizio dell'attività nelle giornate domenicali e festive deve intendersi come **facoltà** e non come obbligo.
4. Nella fascia giornaliera di cui al punto 1, l'orario di apertura e chiusura è liberamente determinato dall'operatore e la chiusura infrasettimanale è facoltativa e a libera discrezione dell'esercente. L'orario prescelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
5. È consentita la prosecuzione dell'attività, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario esposti presso l'esercizio
6. Nell'ipotesi di esercizio congiunto di più attività oggetto del presente provvedimento andrà individuato un orario univoco, senza possibilità di differenziare lo stesso in base alle diverse attività esercitate.
7. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre, in modo ben visibile all'esterno dei locali di esercizio, il cartello che riporta gli orari di apertura e le eventuali giornate di chiusura infrasettimanali.
8. Non potranno in ogni caso essere mai derogati i limiti alle aperture e/o agli orari di esercizio dell'attività eventualmente previsti da provvedimenti nazionali o regionali.
9. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono revocati e/o sostituiti le precedenti disposizioni in contrasto con quelle qui contenute.

Copia della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune, nel sito istituzionale, viene trasmessa al Comando Polizia Locale, affinché ne curi l'osservanza; viene altresì inviata alle Associazioni di categoria citate in premessa, perché ne possano dare diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR per la Regione Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010);
- ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data, ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.

IL SINDACO
Ettore Gerosa

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*